

**G. GHIRLANDA,
INTRODUZIONE AL DIRITTO ECCLESIALE.
LINEAMENTI PER UNA TEOLOGIA
DEL DIRITTO NELLA CHIESA**

Presentazione di Mons. Patrick Valdrini*

In primo luogo, voglio congratularmi con il nostro collega Gianfranco Ghirlanda per la pubblicazione di questo libro che onora la Facoltà di diritto canonico della quale è professore, ma anche la *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo* della quale è vicepresidente. È anche un onore e, sicuramente, un difficile compito presentare il libro assieme a un altro eminente membro della *Consociatio internationalis*, il cardinale Velasio De Paolis, che per lungo tempo ha fatto parte del Consiglio Direttivo. Lo scopo essenziale della nostra associazione, che annovera circa 500 membri, appartenenti a numerosi paesi e che ha sede ufficiale presso l'Università Gregoriana, è quello di promuovere lo studio del diritto canonico. Complimenti all'autore per aver pubblicato questo libro, alla portata degli studenti e al contempo opera di dottrina. Esso è anche il secondo di una nuova collezione che sono felice di salutare.

Un libro è anzitutto un titolo. Quello del libro che presentiamo (*Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa*) riprende in modo di-

* Conferenza del 14 novembre 2013 alla Pontificia Università Gregoriana in occasione della presentazione del libro G. GHIRLANDA, *Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa*, GBPress, Roma 2013.

verso gli elementi del primo pubblicato nel 1993 (*Introduzione al diritto ecclesiale*, Ed. PIEMME). Esso permette di qualificare lo studio quale introduzione al diritto ecclesiale e annuncia chiaramente di voler tracciare la strada di una «teologia del diritto nella Chiesa». Nella dottrina canonistica dopo il Concilio Vaticano II, già prima della promulgazione del CIC 1983 e ancor'oggi, la questione della teologia del diritto è *disputata*. Il dibattito è complesso, ma le questioni poste sono semplici: cos'è il diritto canonico? Ha esso una natura differente dal diritto secolare? La risposta del prof. Ghirlanda prende posto tra le diverse scuole e i metodi alle quali fanno riferimento altri canonisti, il che è una bella testimonianza dell'esistenza di dottrine diverse di diritto canonico o della «dottrina» canonica che il can. 19 definisce, rifacendosi al diritto romano, «*sententia doctorum*».

Il nostro collega si basa sui discorsi di Paolo VI, il quale, quando parlava del diritto canonico, si ispirava alla Costituzione *Lumen Gentium*, in particolare al suo inizio, che mette in risalto i due aspetti della Chiesa, allo stesso tempo carismatica e istituzionale.

La Chiesa è mistero di salvezza reso visibile dalla sua costituzione di vera società umana e dalla sua attività nella sfera esterna. In tal modo, nella Chiesa, come unione sociale umana, gli uomini si uniscono in Cristo e, per mezzo di Lui, con Dio, raggiungendo così la salvezza¹.

È ancora Paolo VI, che, rivolgendosi ai partecipanti al II Congresso internazionale di diritto canonico della *Conso-ciatio internationalis*, svoltosi a Milano, aveva dichiarato:

Sacramento di unità e di salvezza degli uomini: ecco perché la Chiesa si manifesta come una realtà strettamente unica, composta di un elemento al tempo stesso interiore ed esterno, per svolgere la sua missione nel mondo. Essa è il corpo sociale di

¹ G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 21.

Cristo, ed ha per anima lo Spirito Santo, che informa quel corpo e lo arricchisce di una duplice relazione sociale².

Nel titolo del libro e del capitolo in cui il prof. Ghirlanda tratta espressamente la questione della teologia del diritto, l'autore non parla di diritto canonico, ma di «diritto ecclesiale». Si manifesta così un elemento della tesi centrale della monografia: nel diritto canonico esiste un dato, cioè un «giuridico dommatico» costituito dal diritto divino rivelato, detto diritto divino positivo (tema sul quale torneremo più avanti). Per questo motivo le scienze umane, utili e financo necessarie, non possono da sole spiegare il mistero dell'uomo e della Chiesa e la dinamica interna di essa. Per comprendere le istituzioni in ordine alle quali la Chiesa intende legiferare, si deve partire dal dato della Rivelazione³. Così, la teologia del diritto ecclesiale è la disciplina che riflette, alla luce di questo dato, sulla natura del diritto come esperienza dell'uomo e sulla sua funzione nella vita degli uomini riuniti in comunità, quindi sulla natura del diritto della Chiesa mistero di comunione e di salvezza e, infine, sulle istituzioni ecclesastiche che formano la struttura fondamentale della Chiesa⁴.

Nell'esporre le sue posizioni, Ghirlanda parte dall'uomo che ha natura sociale e relazionale di modo che il diritto ecclesiale è in sé un'attività giuridica, il cui fondamento va ricercato nella natura umana. In compenso, il fondamento del diritto ecclesiale va ricercato nella salvezza che Dio offre all'uomo inserendolo nella comunità salvifica della Chiesa, che lo rinnova profondamente, senza negare la sua natura di essere creato. Tra i numerosi passaggi che potremmo citare, uno ci sembra fondamentale:

Il figlio di Dio si è fatto veramente uomo, cioè uno spirito umano in una corporeità propria, per essere la manifestazione

² G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 20.

³ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 70.

⁴ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 71.

terrestre della grazia redentiva divina. Per questo è il sacramento primordiale dell'amore di Dio per gli uomini e unica via d'accesso a questo amore. Ciò che è stato compiuto dall'uomo-Dio Gesù deve continuare a compiersi per mezzo della Chiesa. Dopo l'ascensione Cristo rende visibile e tangibile tra noi la sua presenza attiva attraverso la Chiesa che è il suo corpo Mistico, sacramento radicale della salvezza⁵.

Basandosi su questa proposizione di carattere dogmatico, l'autore afferma che il diritto ecclesiale si spiega attraverso l'incarnazione di Cristo, della quale il diritto è una dimensione epistemologica.

La Chiesa ha due aspetti che potremmo definire due nature inseparabili. Una corrisponde alla comunità delle persone riunite dalla loro comune natura di esseri relazionali e l'altra alla comunità di persone salvate in Cristo, che sono entrate in un nuovo rapporto di giustizia, ove nulla può comprendersi se non in riferimento alla Trinità. Viene così richiamata la descrizione che *Lumen gentium* fa della Chiesa:

Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostiene la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino (*LG* 8).

Nel libro di Ghirlanda questi due aspetti sono ripresi nel contesto proprio del diritto, fornendo una base fondamentale ai rapporti tra la società e la Chiesa: «La Chiesa è una realtà sociale e corporea, nelle cui istituzioni è presente e attivo il Signore glorificato per l'intermediazione dello Spirito Santo»⁶. In questa prospettiva, assume fondamento la

⁵ G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 24.

⁶ G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 27.

possibilità che la Chiesa sia analizzata con gli strumenti propri delle scienze umane e con le chiavi di lettura a essa proprie, collegate alla sua natura sociale unica; chiavi che appartengono al diritto canonico, il quale, in riferimento alla teologia (di cui fa parte l'ecclesiologia), costituisce il diritto ecclesiale.

Basandosi sul rapporto tra natura e grazia si comprende l'articolazione tra il diritto quale realtà imprescindibile dell'esperienza umana, in quanto luogo di realizzazione dell'esigenza di giustizia, e il diritto canonico che realizza la vocazione della Chiesa nella storia. Come la grazia perfeziona la natura, così il diritto ecclesiale perfeziona la nozione di diritto che realizza nella Chiesa. Nell'esporre tale assunto, G. Ghirlanda menziona la natura giuridica di *societas iuridice perfecta* che la Chiesa non deve abbandonare⁷. In modo conseguente con i presupposti della sua posizione, egli assume tale qualificazione — oggi formalmente scomparsa — come manifestazione del carattere *specifico* del diritto ecclesiale e non del carattere *sui generis*, qualificazione scartata dall'autore, poiché non permetterebbe di esprimere la natura *altra* del diritto canonico⁸. Non è questo un punto di minore importanza, perché segna una presa di posizione fondamentale nell'insieme delle teorie sulla natura del diritto canonico. In effetti, le teologie protestanti del diritto canonico hanno ispirato la ricerca dei canonisti che, all'interno della Chiesa cattolica, dovevano superare una distinzione analoga, strutturalmente non teologica ma ecclesiologica, quella introdotta dal *ius publicum ecclesiasticum* o diritto pubblico della Chiesa, nato nelle controversie tra la Chiesa cattolica e gli Stati, quando essa doveva affermare la propria sovranità e l'esercizio della sua giurisdizione. La sovranità aveva in questa concezione un carattere politico. Bisognava garantire la libertà

⁷ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 25.

⁸ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 28.

della Chiesa. La nozione di società giuridicamente perfetta, collegata a quella (di Ghirlanda) di diritto *specifico*, permette di uscire da questa opposizione e corrisponde alla riconciliazione tra la Chiesa e il mondo di cui i testi del Concilio Vaticano II, in particolare *Dignitatis humanae*, sono stati l'espressione solenne.

Ghirlanda trae dalla nozione di diritto specifico — e non di diritto *sui generis* — tre conseguenze: 1) il diritto ecclesiale definisce lo statuto fondamentale dell'uomo — e di conseguenza, gli elementi fondamentali del suo statuto, che sono i suoi diritti e i suoi doveri — in relazione al fine ultimo della persona, ovvero «in relazione alla comunione piena con Dio e con tutti i salvati in Cristo che è la salvezza dell'uomo». Questo principio, di natura escatologica, non è condiviso dai diritti secolari, il cui scopo, anch'esso fondamentale, è la giustizia da rendere a ciascuno⁹. 2) La categoria di «diritto specifico» ispira il diritto nelle espressioni concrete da parte dell'autorità, nella sua interpretazione e anche nell'applicazione da parte degli stessi fedeli. Senza dubbio questa visione ha delle implicazioni molto importanti nell'esercizio dei diritti e dei doveri che, avendo formulazioni identiche nel diritto secolare e in quello canonico, dovranno essere applicati in modo distinto, in funzione della finalità di ciascun diritto¹⁰. 3) L'autore fornisce un fondamento alla costitutiva flessibilità del diritto canonico, talora giudicata in modo eccessivo come una carenza di certezza giuridica. La dispensa, l'*epicheia* e l'equità canonica si comprendono quali mezzi per garantire che la legge serva alla salvezza delle persone, scopo ultimo del diritto¹¹.

Sotto questo profilo, nella sua costruzione di un diritto giusto, la Chiesa trova dei riferimenti che non provengono solamente dall'idea di giustizia naturale, ma, come abbiamo detto all'inizio del nostro intervento, dalla volontà di colui

⁹ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 28.

¹⁰ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 39.

¹¹ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 60-61.

del quale essa costituisce il Corpo. Ancora una volta il diritto canonico manifesta il suo carattere proprio, specifico, e non solo particolare, *sui generis*, rispetto agli altri diritti. Per questo è importante la menzione del posto occupato dal diritto divino nel diritto ecclesiale — ciò che il nostro collega definisce il «dommatico giuridico» — tuttavia con il dovere ecclesiale di comprenderlo ed esprimerlo. Il diritto divino esprime la volontà di Dio in ordine alla Chiesa, alle sue istituzioni e agli elementi costitutivi che la rendono divina. Esso, però, ha nelle sue traduzioni, formulazioni, espressioni un carattere storico. La determinazione della frontiera, sottile e vivente, tra la volontà di Cristo e la libertà lasciata alla Chiesa di determinarla concretamente nella storia attiene alla responsabilità del magistero e, in generale, all'autorità di governo, cui appartiene la capacità di emanare le leggi. Tale impegno è anche degli stessi canonisti, però, che nella loro attività dottrinale chiariscono la natura degli elementi in questione. In una nota, Ghirlanda cita Giovanni Paolo II, il quale nell'enciclica *Ut unum sit* afferma di sentirsi interpellato dall'esigenza di trovare una forma di esercizio del primato che, senza rinunciare in alcun modo all'essenziale della propria missione, si apra ad un contesto rinnovato¹². Le pagine dedicate al diritto divino nel diritto ecclesiale sono belle e convincenti, perché attribuiscono una responsabilità alla Chiesa intera, ciascuno secondo il proprio statuto, senza negare la funzione propria del diritto, quella di essere espressione del giusto istituzionale, ovvero di essere rispettoso delle istituzioni e delle persone, affinché esse agiscano conformemente ai fini per i quali sono state create. Al contempo, ciò significa attribuire al diritto divino un posto prioritario nell'elaborazione del diritto.

In alcune belle pagine, l'autore fa discendere dalla necessità di realizzare la giustizia evangelica un'importante conseguenza per il diritto canonico. Ciò che riguarda la Chiesa

¹² Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 31.

deve essere considerato *sub ratione iusti*, ma un *iustum* che non può essere considerato che *sub ratione Dei*. Cita Benedetto XVI, il quale sostiene che la legge canonica «non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa in cui vige una legge superiore»: dunque il diritto non si identifica più semplicemente con la legge positiva umana, ma essa «viene valorizzata in quanto espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa dichiara come diritto divino, ma anche per quello che essa introduce come legittima determinazione di diritto umano». Si possono leggere anche delle parole importanti, come «saggezza», «benignità» e «misericordia», in un testo che parla di diritto canonico, mentre in altri diritti questi valori sarebbero di ordine meramente privato. Qui, invece, costituiscono elementi essenziali del diritto ecclesiale, che lo qualificano in relazione alla salvezza di ognuno e non possono attenersi solo alla responsabilità morale. Quest'ultima, in diritto canonico, è giuridica.

Da questa considerazione discende una specifica concezione della legge canonica. Essa è ragionevole, in omaggio alla definizione di San Tommaso, che l'autore arricchisce¹³; è a servizio del bene comune, nozione che non appartiene esclusivamente alla Chiesa, ma al patrimonio di ogni diritto. Il bene comune, però, ancora una volta in riferimento a ciò che diceva Paolo VI nel 1973, è descritto dall'autore in questo modo:

Nella Chiesa il bene comune inteso in senso teologico è la vita della grazia, cioè la comune partecipazione al mistero di Cristo vivente nella Chiesa, quindi alla vita della trinità; è partecipazione alla vita della grazia di comunione con Dio e i fratelli per mezzo della professione della fede e dei sacramenti, nella quale comunione consiste la salvezza delle anime, che poi è il bene stesso dei singoli¹⁴.

¹³ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 52.

¹⁴ G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 55.

Parole che Giovanni Paolo II ha sviluppato di fronte alla Rota, collegando la categoria giuridica, con la sua dimensione teologica, alla nozione essenziale di comunione. Ghirlanda afferma che, per Giovanni Paolo II, la Chiesa realizza la comunione nella misura in cui essa riconosce la dignità della persona umana nella libertà che si trova effettivamente in Cristo e si compie grazie all'esperienza della comunione ecclesiale che è comunione con la Trinità¹⁵. La parola fondatrice del diritto canonico — comunione — al contempo fonte e scopo del diritto, è la chiave per comprendere il pensiero dell'autore. Essa costituisce l'oggetto di un intero capitolo, l'ultimo; è presentata come regola di organizzazione del popolo di Dio. Alcune belle pagine, dense da un punto di vista ecclesiologicalo, sono consacrate ai luoghi della comunione, la Chiesa universale e le chiese particolari.

Per comprenderne il senso e la portata che ambedue hanno nel diritto, è necessario stabilire un imprescindibile legame tra l'antropologia e l'ecclesiologia. La Chiesa è composta di fedeli, tutti eguali in virtù del Battesimo, ma la comunione nella quale essi vivono è «comunione organica», quella di un corpo nel quale i diversi doni dello Spirito Santo e quindi i diversi ministeri e le differenti funzioni dei suoi membri sono unificati dall'azione dell'unico Spirito Santo¹⁶. Nell'approccio di Ghirlanda, l'aspetto carismatico degli statuti delle persone, sia individuali, sia riunite in associazione, è importante. Viene presentato come la qualità essenziale dell'organizzazione della Chiesa, che è descritta quale struttura «sacramentale-carismatico-istituzionale» la cui traduzione giuridica si manifesta nella relazione tra Chiesa universale e chiese particolari ovvero, nel vocabolario dell'autore, tra «comunione ecclesiastica universale» e «comunione ecclesiastica particolare»¹⁷. La concezione

¹⁵ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 56.

¹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 149.

¹⁷ G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 151 e 158.

della relazione tra le due realtà della comunione ecclesistica è quella sviluppata nella lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede *Communiois notio*, fondata sulla bella formula di Giovanni Paolo II che parla di «mutua interiorità» tra la Chiesa universale e le chiese particolari. Comunione, certo, ma *gerarchica*, essendo espressione della «nota di apostolicità» della Chiesa, corrispondente al diritto divino che ha fondato la sua cattolicità nella successione apostolica¹⁸.

La categoria ecclesiologica di *communio* serve di riferimento a una presentazione delle istituzioni di corresponsabilità e di partecipazione al livello della Chiesa universale (sinodo dei vescovi, collegio dei cardinali, curia romana e legati pontifici), delle chiese particolari (sinodo, consigli presbiterali, consiglio pastorale), dei raggruppamenti di chiese particolari (concili e conferenze episcopali), della parrocchia e, infine, della corresponsabilità negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica. In tutte queste istituzioni, la responsabilità personale dei pastori non è negata, poiché essi hanno il dovere di garantire la comunione delle comunità con la Chiesa intera, ovvero il carattere cattolico delle decisioni e delle dichiarazioni che, in questo modo, rispettano i tre *vincula* ecclesiali fondamentali, l'unità magisteriale, sacramentale e di governo¹⁹. Si può fare la domanda: bisogna vedere in queste istituzioni un'applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa, come chiedeva il 5° principio di revisione del CIC elaborato dal sinodo dei vescovi del 1967? Nella parte che dedica alla descrizione di tutti questi principi, Ghirlanda propone un altro modo per parlare della relazione tra i livelli di responsabilità: per evitare, dice, l'ambiguità che può discendere dalla natura filosofico-teologica di tale principio, in campo ecclesiologico sarebbe più

¹⁸ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 173.

¹⁹ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 176-198.

opportuno parlare di applicazione del principio di giusta e legittima autonomia²⁰.

Usando l'espressione diritto ecclesiale, non possiamo trascurare di citare uno dei professori di questa università, che utilizzava tale categoria, padre Jean Beyer. L'abbiamo conosciuto e dobbiamo evocare la sua memoria e la sua opera. Come ho detto all'inizio, la categoria è dottrinale: è spiegata in questo libro in un modo chiaro e magistrale. Essa risponde alla richiesta del Concilio Vaticano II — che l'autore, a giusto titolo, definisce laconica — di esporre il diritto canonico tenendo conto del mistero della Chiesa (OT 16d). Quale categoria che esprime una teologia del diritto, essa rientra nel movimento di ricerca di un fondamento specifico del diritto canonico. La creazione di un *diritto pubblico ecclesiastico* nell'ambito della Chiesa cattolica, a partire dal XVIII secolo, ha portato alla creazione di un diritto, certamente specifico, ma concepito sul modello dei diritti secolari. Come abbiamo già detto, si voleva proteggere la sovranità della Chiesa, che era presentata quale società specifica fondata da Cristo. E si applicava il principio «*ubi societas, ibi ius*». Il libro del prof. Ghirlanda è caratterizzato da un'altra prospettiva, una teologia del diritto che, come l'autore esprime nel capitolo centrale, costituisce una scienza del diritto ecclesiale.

Avendo come oggetto non un qualsiasi diritto, dice, ma il diritto della Chiesa, con piena ragione si può dire nello stesso tempo una scienza teologica e giuridica, quindi il canonista deve essere nello stesso tempo teologo e giurista. È questo che dà alla scienza canonica una specificità sia in riferimento alla teologia che a qualsiasi teoria generale del diritto²¹.

PATRICK VALDRINI

²⁰ Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 104.

²¹ G. GHIRLANDA, *Introduzione* (cf. nt. *), 69.